Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 33 dell'8 febbraio 1965

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 febbraio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 6508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1964, n. **1593.**

Regolamento dell'ordinamento degli studi e delle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1964, n. **1593.**

Regolamento dell'ordinamento degli studi e delle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 405, con la quale sono state dettate nuove norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza ed è stata istituita l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con il compito di provvedere ai corsi di istruzione per allievi ufficiali ed ai corsi di applicazione, di aggiornamento e di specializzazione per gli ufficiali in servizio permanente;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento recante norme sull'ordinamento degli studi e sulle modalità di svolgimento dei corsi di istruzione e di applicazione presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1964

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1965
Atti del Governo, registro n. 190, *foglio n.* 77. — VILLA

REGOLAMENTO RECANTE NORME SULL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI ISTRUZIONE E DI APPLICAZIONE PRESSO L'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Generalità

Art. 1.

La preparazione degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si effettua a mezzo dei corsi di istruzione e di applicazione previsti nel presente regolamento.

Il corso di istruzione è preordinato alla formazione tecnico professionale indispensabile per il conseguimento della nomina a sottotenente di pubblica sicurezza.

Il corso di applicazione ha lo scopo di completare la formazione acquisita con la frequenza del corso di istruzione degli ufficiali di pubblica sicurezza di nuova nomina in maniera che essi possano essere idonei sotto ogni profilo ad esercitare le funzioni cui sono chiamati in relazione alle esigenze di inquadramento, di istruzione e disciplina del personale e ad assolvere compiutamente gli altri compiti inerenti alle qualifiche di ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Art. 2.

Il corso di istruzione ed il corso di applicazione si compongono, entrambi, di un primo e di un secondo anno accademico.

Calendario degli studi

Art. 3.

L'anno accademico comprende di massima due quadrimestri di lezioni cui seguono un periodo per gli esami di prima e di seconda sessione ed un periodo dedicato alle esercitazioni estive ed ai viaggi di istruzione.

L'inizio ed il termine dell'anno accademico ed il calendario degli studi sono determinati dal capo della polizia.

Piani di studio e programmi

Art. 4.

I cicli di studio del corso di istruzione e di quello di applicazione comprendono materie giuridico-economiche, tecnico-professionali, militari, scientifiche e culturali. Essi sono integrati da istruzioni ed esercitazioni ai fini dell'addestramento militare e ginnico-sportivo, da visite di carattere culturale e professionale e da conferenze.

Le materie di insegnamento sono ripartite nel biennio del corso di istruzione ed in quello del corso di applicazione nel modo risultante dalle annesse tabelle *A* e *B*.

Art. 5.

I programmi didattici di ciascuna materia d'insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno. Per le materie elencate nell'art. 17 della legge 9 giugno 1964, numero 405, è richiesto il concerto del Ministro per la pubblica istruzione.

Con decreto del Ministro per l'interno sono altresì determinati:

le discipline dell'addestramento militare e ginnico-sportivo ed i relativi programmi;

i periodi da destinarsi all'addestramento fuori sede ed all'effettuazione dei viaggi di istruzione in Italia ed all'estero.

CAPO II
INSEGNAMENTO ADDESTRAMENTO E VALUTAZIONE DEL PROFITTO DEGLI ALLIEVI

Insegnamento e addestramento

Art. 6.

L'insegnamento delle materie e delle discipline previste dall'ordinamento degli studi deve svolgersi in conformità ai programmi stabiliti ai sensi dell'art. 5.

L'insegnamento delle materie elencate nell'art. 17 della legge 9 giugno 1964, n. 409, deve essere impartito da docenti universitari ai fini del riconoscimento dei relativi esami per l'ammissione ai corsi universitari.

Punteggio

Art. 7.

I voti per la valutazione del profitto degli allievi durante lo svolgimento dei corsi e per l'accertamento della idoneità annuale sono espressi in trentesimi.

Conseguono la sufficienza durante lo svolgimento dei corsi e l'idoneità al termine dell'anno accademico gli allievi che ottengono una votazione non inferiore a 18/30.

Valutazione del profitto durante lo svolgimento dei corsi

Art. 8.

Durante il periodo annuale di lezioni, il profitto degli allievi nelle materie di insegnamento viene accertato mediante interrogazioni orali o sotto forma di questionari scritti, prove scritte ed esercitazioni.

Al termine del periodo annuale di lezioni, per ogni materia, viene determinata la media di tutti i voti riportati da ciascun allievo.

Agli effetti della determinazione del punto di media annuale di cui al precedente comma sono rilevanti anche i voti riportati nelle esercitazioni relative alle singole materie.

Art. 9.

Per l'addestramento militare, attuato in sede e fuori sede, è attribuito un unico voto di « istruzioni pratiche » al termine delle esercitazioni estive dalla Commissione di cui al successivo art. 24.

Per ciascuna delle discipline ginnico-sportive è assegnato ad ogni allievo dal comandante di compagnia un voto al termine annuale delle lezioni. La media dei voti è comunicata agli allievi prima dell'inizio degli esperimenti di cui al successivo art. 16.

Accertamento della idoneità annuale

Art. 10.

L'idoneità annuale degli allievi viene accertata al termine dell'anno accademico:

mediante esami scritti ed orali di prima e seconda sessione per le materie di insegnamento;

mediante valutazione a norma del primo comma dell'art. 9 per il profitto nell'addestramento militare;

mediante esperimenti per l'addestramento ginnico-sportivo;

mediante valutazione a norma dell'art. 24 per l'attitudine militare.

Gli esami di seconda sessione hanno luogo, di regola, dopo due mesi dal termine di quelli di prima sessione.

Art. 11.

Le Commissioni di esami sono nominate con decreto del Ministro per l'interno. Esse sono presiedute dal maggior generale comandante dell'Accademia o, in caso di impedimento, da altro maggior generale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono esercitate da un ufficiale dell'ufficio addestramento e studi dell'Accademia.

Con determinazione del capo della polizia esse sono suddivise in sottocommissioni di esami per le prove scritte ed orali e di vigilanza per lo svolgimento delle prove scritte ed in sottocommissioni per l'accertamento della idoneità nelle discipline ginnico-sportive.

Ciascuna sottocommissione è composta dall'insegnante della materia, da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di publica sicurezza e da un altro membro estraneo allo Istituto.

Le sottocommissioni per l'accertamento della idoneità nelle discipline ginnico-sportive sono composte dal comandante di battaglione, dal direttore delle attività ginnico-sportive, da un membro estraneo all'Istituto e dagli istruttori delle singole discipline i quali intervengono senza diritto a voto.

Esami scritti

Art. 12.

Gli esami scritti sono previsti dai programmi didattici e precedono quelli orali.

I temi sono assegnati dal comandante dell'Accademia, sentiti gli insegnanti titolari delle rispettive materie.

Art. 13.

Per gli esami scritti, il voto di ciascun lavoro è costituito dalla media dei voti attribuiti dai singoli membri della sottocommissione.

I voti vengono notificati agli allievi, nei modi di cui all'art. 15, ultimo comma, al termine dei lavori della competente sottocommissione.

Esami orali

Art. 14.

Per gli esami orali gli allievi sono ripartiti in gruppi. La ripartizione e l'ordine degli allievi nei singoli gruppi, definiti con estrazione a sorte alla presenza degli allievi del corso o di aliquote di essi, sono approvati dal comandante dello Istituto.

Ciascun allievo deve presentarsi al suo turno di esame.

L'allievo che, senza giustificato motivo, non si presenti ad un esame, viene considerato non idoneo nella materia e, agli effetti del computo del punto di classificazione annuale di cui all'art. 25 gli viene attribuito un voto pari a zero trentesimi. Egli è inoltre passibile di sanzione disciplinare.

Art. 15.

Il programma relativo a ciascuna materia d'esame viene suddiviso in tesi dal comandante dell'Istituto; le tesi sono numerate progressivamente.

Ogni allievo è interrogato, di massima, su due tesi da lui stesso sorteggiate. Il sorteggio viene effettuato a mezzo di palline — ciascuna contraddistinta dal numero di una tesi — presentate all'esaminando, prima dell'inizio dell'esame, in apposito cestino.

All'inizio di ogni seduta la sottocommissione si assicura della regolarità delle palline numerate.

L'esame, una volta iniziato, deve essere condotto a termine e non può subire interruzioni per alcun motivo.

Agli esami orali di ciascuna materia possono assistere gli allievi del gruppo che deve esere esaminato nella seduta.

Costituisce voto di esame la media dei voti attribuiti dai singoli membri della sottocommissione.

I voti sono pubblicati al termine di ogni seduta.

Esperimenti ginnici-sportivi

Art. 16.

L'idoneità nelle varie specialità ginnico-sportive previste dal programma di addestramento è accertata, mediante singoli esperimenti, dalla competente sottocommissione.

Per ogni esperimento ciascun componente la sottocommissione attribuisce all'allievo un voto.

Il voto complessivo è costituito dalla media dei punti riportati dall'allievo negli esperimenti.

Esami di seconda sessione

Art. 17.

L'allievo rimandato è giudicato nella seconda sessione di esami secondo le modalità previste per gli esami di prima sessione.

Art. 18.

L'allievo che, negli esami di prima sessione, sia stato dichiarato non idoneo in più di quattro prove scritte e orali, è escluso dagli esami di seconda sessione e ripete l'anno di corso, salvo l'applicazione della disponsizione di cui all'articolo 11 lettera *c*) della legge 9 giugno 1964, n. 405.

Ripetono parimenti l'anno di corso gli allievi i quali non abbiano superato gli esami finali del primo o del secondo anno di corso.

Durante il corso di istruzione o di applicazione è consentito ripetere soltanto un anno per una sola volta.

Art. 19.

L'allievo che, per malattia od altra causa indipendente dalla sua volontà, non abbia potuto fruire, in tutto o in parte, della prima sessione di esami, è ammesso a sostenere, nella seconda sessione, gli esami per i quali si sia verificato l'impedimento.

Se dichiarato idoneo, è classificato insieme con gli allievi promossi in prima sessione, purchè non abbia dovuto ripetere anche prove nelle quali sia stato rimandato.

Ripetizione dell'anno accademico

Art. 20.

L'allievo che, per qualsiasi causa sia stato assente dal corso per più di 60 e fino a 180 giorni anche non continuativi o che non abbia potuto fruire delle due sessioni di esami è rimandato a frequentare l'anno accademico successivo.

Se l'assenza dal corso è determinata da infermità contratta in servizio e per causa di servizio il termine di 60 giorni è elevato a 90 giorni.

Nel computo dei periodi di assenza di cui ai precedenti commi vanno esclusi i giorni coincidenti con le licenze collettive.

Art. 21.

L'allievo che per i motivi di cui al precedente articolo debba ripetere un anno accademico può essere ammesso, a domanda, a seguire le lezioni per il rimanente periodo dell'anno, in qualità di uditore. Altrimenti è inviato in licenza straordinaria fino all'inizio del nuovo anno accademico.

Impedimento a sostenere gli esami a causa di infermità

Art. 22.

Nei casi in cui l'impedimento a sostenere esami è determinato da infermità, questa è di volta in volta accertata dal dirigente del servizio sanitario della Accademia.

Art. 23.

L'allievo assente che non possa, per malattia o per altre cause, rientrare all'Istituto per sostenere gli esami, deve far constare l'impedimento mediante certificato medico o altro documento, controllato da comandi del Corpo.

Valutazione dell'attitudine militare

Art. 24.

Al termine delle esercitazioni estive, una Commissione composta dal comandante dell'Accademia che la presiede, dal comandante di battaglione e dal comandante di compagnia, attribuisce a ciascun allievo il voto per le istruzioni pratiche di cui all'art. 9 ed il voto di attitudine militare.

Il voto di attitudine militare è riferito alle qualità morali e di carattere dell'allievo alle sue doti intellettuali e fisiche, nonchè alla sua disposizione complessiva alla vita militare, desunta dal senso del dovere, della disciplina e della responsabilità, oltre allo spirito d'iniziativa e dalla prontezza a ben decidere.

I voti sono costituiti dalla media aritmetica dei punti rispettivamente attribuiti dai componenti della Commissione.

CAPO III

CLASSIFICAZONE ANNUALE E GRADUATORIE

Art. 25.

Al termine di ciascun anno è assegnato ad ogni allievo un punto di classificazione annuale per la formazione della graduatoria. A tal fine:

a) si effettua, per ciascuna materia d'insegnamento e per l'addestramento ginnico-sportivo, la media aritmetica tra il punto di media annuale ed il punto riportato negli esami orali ed esperimenti superati al termine dell'anno accademico;

b) si sommano le medie di cui alla lettera *a*) con i voti riportati nelle prove scritte d'esame e con i voti assegnati per le istruzioni pratiche e per l'attitudine militare;

c) si determina quindi la media aritmetica della somma di cui alla lettera *b*). Tale media, calcolata fino alla frazione di millesimo, costituisce il punto di classificazione annuale.

Art. 26.

Al termine del secondo anno del corso di istruzione, è effettuata per ciascun allievo la media aritmetica dei punti di classificazione annuale conseguiti nel primo e nel secondo anno. Tale media, espressa in trentesimi, è ridotta in centesimi ed è ricavata fino alla frazione di millesimo.

Al termine di ciascun anno del corso di applicazione, è del pari ridotto in centesimi il punto di classificazione annuale espresso in trentesimi.

Art. 27.

Al termine dell'anno accademico, il comando dell'Istituto forma la graduatoria degli allievi di ciascun corso sulla base del punto di classificazione annuale o della media dei punti di classificazione annuale di cui agli articoli 25 e 26.

Gli allievi che al termine di ciascun anno di corso siano promossi in prima sessione, precedono, nella graduatoria annuale di cui al comma precedente, coloro che abbiano conseguito la promozione in seconda sessione, salvo il caso di cui all'art. 19.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 28.

Gli allievi non promossi, salvo che non debbano essere dimessi dall'Accademia, sono inseriti nella graduatoria degli allievi ammessi alla frequenza dell'anno di corso che essi devono ripetere:

quelli del primo anno del corso di istruzione in base al punto complessivo riportato nel concorso di ammissione;

quelli del secondo anno del corso di istruzione e dei due anni del corso di applicazione, in base al punto di classificazione annuale conseguito nel precedente anno accademico.

Per i sottotenenti che abbiano compiuto il corso di applicazione valgono le norme dell'art. 15 della legge 9 giugno 1964, n. 405.

CAPO IV

DIMISSIONI DALL'ISTITUTO

Art. 29.

Sono dimessi dall'Accademia gli allievi del corso d'istruzione che:

a) dopo aver ripetuto un anno di corso siano riprovati per la seconda volta;

b) dichiarino di rinunziare al corso. Per i minori di età l'accettazione della rinunzia avverrà sentiti il genitore o chi esercita su di essi la patria potestà;

c) dimostrino di non possedere il complesso delle qualità o delle attitudini indispensabili per ben assolvere le funzioni del grado cui aspirano. E' considerata equivalente a tal fine la dichiarazione di non idoneità in attitudine militare od in educazione fisica al termine di ciascun anno di corso:

d) siano stati assenti dal corso, in un anno, per qualsiasi causa, per più di 180 giorni anche non continuativi; sono esclusi dal computo i giorni coincidenti con le licenze collettive.

Il rinvio a norma della lettera *c*) è disposto con decreto del Ministro per l'interno, su proposta del capo della polizia; il rinvio per le altre cause è disposto con determinazione del capo della polizia su proposta del comandante dell'Accademia.

Art. 30.

I sottotenenti del corso di applicazione riprovati per la seconda volta durante il corso predetto cessano dal servizio permanente. Essi sono collocati nella categoria di congedo che loro compete ai sensi dell'art. 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288, e successiva modificazione.

TABELLA A

ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE
DI PUBBLICA SICUREZZA

Piano degli studi del corso di istruzione

1° anno	2° anno
Materie giuridiche ed economiche	
1. Diritto costituzionale	1. Diritto amministrativo
2. Istituzioni di diritto privato	2. Diritto penale (II)
3 Economia politica	3. Diritto processuale penale
4 Diritto penale (1)	4. Scienza delle finanze e diritto finanziario
Materie scientifiche e culturali	
5. Lingua straniera (*a*)	5. Lingua straniera (*a*)
6. Nozioni di calcolo	6. Geografia politica ed economica
7. Nozioni di fisica	7. Sociologia
8. Nozioni di chimica	8 Storia moderna
Materie tecnico professionali e militari	
9. Ordinamenti e regolamenti. Stati giuridici del personale (I)	9. Ordinamenti e regolamenti. Stati giuridici del personale (II)
10. Topografia (I)	10. Topografia (II)
11. Armi, tiro ed esplosivi (I)	11. Armi, tiro ed esplosivi (II)
12 Mezzi tecnici (I)	12. Mezzi tecnici (II)
. Addestramento militare	. Addestramento militare
. Addestramento ginnico-sportivo	. Addestramento ginnico-sportivo

(*a*) Francese o inglese obbligatoria a scelta. E' in facoltà dell'allievo seguire anche il corso quadriennale per l'altra lingua ovvero quello per la lingua tedesca.

TABELLA *B*

ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

Piano degli studi del corso di applicazione

1° anno	2° anno
Materie giuridiche ed economiche	
1. Diritto di polizia	1. Statistica
2. Diritto internazionale	2. Diritto della circolazione
3. Diritto del lavoro	3. Diritto penale militare di pace e di guerra
	4. Politica economica
Materie scientifiche e culturali	
4 Lingua straniera (*a*)	5. Lingua straniera (*a*)
5 Storia militare	6. Storia dei partiti e dei movimenti politici
6. Medicina legale	7. Antropologia criminale
Materie tecnico professionali e militari	
7. Tecnica dei servizi di polizia - segnalamento	8. Tecnica delle investigazioni
8. Tecnica della motorizzazione	9. Tecnica del traffico e della circolazione - infortunistica stradale
9. Arte militare, impiego tattico dei reparti e fortificazioni campali (I)	10. Tecnica delle trasmissioni
10. Merceologia	11. Arte militare, impiego tattico dei reparti e fortificazioni campali (II)
11. Contabilità generale dello Stato	12. Amministrazione e contabilità dei reparti del Corpo
12. Governo del personale	
. Addestramento militare	. Addestramento militare
. Addestramento ginnico-sportivo	. Addestramento ginnico-sportivo

(*a*) Veggasi nota in calce alla tab. *A*.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(4151053) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.